

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZES UNICA**

Con un nuovo provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa che attesta l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15.11.2024, degli investimenti nella ZES unica. Il riepilogo in questa scheda.

- **NOVITA' CONTRATTI A TERMINE**

Prorogata fino al 31.12.2024 la possibilità di stipulare contratti, per rapporto di lavoro subordinato, di durata non oltre 24 mesi, per esigenze tecniche, organizzative o produttive. Il "Decreto Lavoro" ha introdotto nuove condizioni legate ai contratti collettivi o esigenze specifiche dell'azienda. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **CHIARIMENTI CREDITO TRANSIZIONE 5.0**

In merito al credito di imposta Transizione 5.0, il MIMIT ha predisposto il D.M. 24.07.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con la circolare operativa sono proposti chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Riepilogo dei chiarimenti forniti.

- **BANDO BREVETTI+: DOMANDE DAL 29.10.2024**

La misura Brevetti+ ha il fine di favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto. L'apposito bando è stato pubblicato sul sito del MIMIT. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 04.10.2024 AL 18.10.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Delega Unica: istruzioni per delegare ai servizi fiscali ADE e ADER

Con il [Provvedimento 0375356 del 2 ottobre](#) l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole e il [Modello di Delega Unica](#) ai propri servizi e a quelle dell'Agenzia delle Riscossione, ADER. Il modello consente di delegare fino a 2 intermediari con possibilità di revoca dell'incarico, chiarendo che le deleghe già attive sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La delega contiene le seguenti informazioni:

- ◆ il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell'intermediario;
- ◆ i servizi on line oggetto di delega o revoca (il contribuente può delegare tutti o solo alcuni dei servizi);
- ◆ la data di conferimento o di revoca della delega.

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024 è stato pubblicato il [decreto 135/2024](#) (di recepimento della direttiva UE) in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, le nuove norme prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni nuovi livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro è necessario modificare il documento di valutazione del rischio (DVR) e i piani di formazione/informazioni dei lavoratori esposti e le cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024

Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMIT su collaudi e prenotazioni bonus

Il MIMIT ha pubblicato una [Circolare del 24 settembre](#) con chiarimenti sulla misura Ecobonus Retrofit, il contributo per l'acquisto e l'installazione - su veicoli di categoria M1 con classe non inferiore a Euro 4 - di impianti di alimentazione a GPL o metano dotati di appositi codici di omologazione. La circolare fornisce chiarimenti in merito al termine di 120 giorni dalla prenotazione dei contributi entro cui *“gli installatori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice dell'impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso”*. A tal proposito, a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, il termine indicato dalla norma risulta essere non sempre congruo. Pertanto, nel caso in cui il ritardo dovesse superare il termine di 120 giorni dalla prenotazione dei contributi, le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano, resteranno attive e non saranno cancellate d'ufficio dal ministero.



Successioni e donazioni: novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale 231 del 2 ottobre è stato pubblicato il [Dlgs 139/2024 "Successioni e donazioni"](#) Ecco alcune novità introdotte dal decreto, sottolineando **l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025**:

- ◆ principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni. Con la Dichiarazione di successione, presentata telematicamente, l'imposta viene autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni. Successivamente, l'ufficio controlla la regolarità delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.
- ◆ In merito ai **trust** si stabilisce **l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche ai "trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione"**, ove determinino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari e le relative franchigie e aliquote trovano applicazione in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
- ◆ l'autoliquidazione dell'imposta di registro operata direttamente dagli obbligati al pagamento.
- ◆ Viene prevista una procedura informatica per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: domande dal 27 settembre

Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato il [bando 2024 per i contributi per l'acquisto di ausili sportivi rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche](#) presso la quale il destinatario finale dell'ausilio sportivo (beneficiario) sia tesserato. Ogni soggetto richiedente può presentare **richiesta di contributo** per l'acquisto dell'ausilio sportivo **per un massimo di n. 3 beneficiari nel caso di sport individuali e n. 5 beneficiari nel caso di sport di squadra**. La domanda di contributo dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo <https://ausiliperloSPORT.sportosalute.eu/> a partire dalle ore 12.00 del giorno 27 settembre 2024.

Tasso agevolazioni alle imprese aggiornamento 1° ottobre 2024

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2024 il comunicato relativo al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, concernente il tasso da applicare, a decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, pari al 4,45%.

Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura

Ai fini dell'esonero dal collocamento obbligatorio dal 3 ottobre 2024 è richiesto il versamento tramite PAGOPA e una autocertificazione da presentare entro il 1° novembre. Sul tema è stata emanata anche una [nota Ministeriale di chiarimenti](#).

Ricordiamo che le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere **l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili**. In cambio, è dovuto un contributo economico per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile. L'esonero deve essere



richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. Si segnala che a partire **dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA**, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta.

Inoltre, tutti gli utenti interessati, comprese le aziende che già utilizzavano l'esonero prima del nuovo decreto **dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024**, per continuare a beneficiare dell'esonero.

Credito d'imposta quotazione PMI del 2024: domande fino al 31 marzo 2025

Il MIMIT ha pubblicato le istruzioni operative per l'invio della domanda di richiesta del credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI avvenute nel 2024. In particolare, per le quotazioni avvenute nell'anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati devono inoltrare in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgind.div05@pec.mimit.gov.it, un'apposita istanza.

Riforma delle Dogane: tante novità in vigore dal 4 ottobre

Il [Dlgs n. 141/2024](#) del 26 settembre è entrato in vigore il 4 ottobre, il giorno seguente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto approvato nell'ambito della Riforma Fiscale vuole disciplinare una ampia riforma delle Dogane. Tra le novità di rilievo si evidenziano:

- ◆ il rafforzamento dei controlli integrati tra Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza;
- ◆ il superamento dell'istituto della controversia doganale;
- ◆ la riscrittura delle sanzioni amministrative;
- ◆ l'inclusione dell'IVA all'importazione nei diritti doganali.

Concludiamo informando che il Ministero del Turismo ha pubblicato il [decreto](#) di assegnazione dei contributi ai viaggiatori vittime di maggiori costi a causa dei roghi 2023 in Sardegna e Sicilia.



NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZES UNICA

Con il **provvedimento n. 350036 del 09.09.2024** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di comunicazione integrativa** che attesta l'avvenuta **realizzazione**, **entro** il termine del **15.11.2024**, degli **investimenti nella ZES unica**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZES UNICA	
PREMESSA	<p>Il D.L. 124/2023¹ ha disciplinato l'istituzione dal 1° gennaio 2024 della nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno, cd "ZES unica" che comprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.</p> <p>L'introduzione della ZES unica è accompagnata dal nuovo credito d'imposta</p> <ol style="list-style-type: none">destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla normache effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive. <p>Tuttavia, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di prenotazione del bonus devono inviare una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2024.</p>
AMBITO APPLICATIVO	<p>Come anticipato, possono accedere al beneficio fiscale tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione</p> <ul style="list-style-type: none">all'acquisizione dei beni strumentali agevolati,destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. <p>L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei seguenti settori²:</p> <ul style="list-style-type: none">industria siderurgica, carbonifera e lignite;trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;banda larga;credizio, finanziario e assicurativo. <p>Per espressa previsione, sono escluse, altresì, le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà.</p>
	Sono agevolabili gli investimenti :


¹ Cd. DL Coesione.

² Ai fini dell'individuazione del **settore di appartenenza** si tiene conto del codice attività, compreso nella **tabella ATECO 2024** indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta



INVESTIMENTI AGEVOLABILI	effettuati dal 01.01.2024 al 15.11.2024																																
	<p>facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti attrezzature varie ◆ destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, ◆ nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo ◆ le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all' art. 2359 c.c. e, comunque, realizzate a condizioni di mercato 																																
CREDITO D'IMPOSTA	<p>Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei beni acquisiti nel limite massimo euro 100.000.000 ◆ di investimenti immobiliari, realizzati nel limite minimo euro 200.000. <p>Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il credito d'imposta è determinato considerando il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, con esclusione delle spese di manutenzione.</p> <p>Il credito d'imposta è differenziato per Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti, come riportato di seguito.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">Regioni</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calabria</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Campania</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Puglia</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Puglia (territori Fondo transizione giusta)</td> <td>70%</td> <td>60%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Sicilia</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Basilicata</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Molise</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro	Calabria	60%	50%	40%	Campania	60%	50%	40%	Puglia	60%	50%	40%	Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%	Sicilia	60%	50%	40%	Basilicata	50%	40%	30%	Molise	50%	40%	30%
Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro																														
Calabria	60%	50%	40%																														
Campania	60%	50%	40%																														
Puglia	60%	50%	40%																														
Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%																														
Sicilia	60%	50%	40%																														
Basilicata	50%	40%	30%																														
Molise	50%	40%	30%																														



	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sardegna</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Sardegna (territori Fondo transizione giusta)</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Abruzzo (zone assistite)</td> <td>35%</td> <td>25%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Sardegna	50%	40%	30%	Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%	Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%
Sardegna	50%	40%	30%										
Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%										
Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%										
PRENOTAZIONE DEL CREDITO	<p>Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati dovevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 12.06.2024 al 12.07.2024, ◆ l'ammontare delle spese ammissibili <ul style="list-style-type: none"> ✓ sostenute dal 01.01.2024 ✓ che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024. 												
LA NUOVA COMUNICAZIONE E INTEGRATIVA	<p>Con il "Decreto Omnibus" il Legislatore ha previsto che, a pena di decadenza dall'agevolazione, bisogna inviare dal 18.11.2024 al 02.12.2024 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.</p> <p>Nella comunicazione integrativa vanno indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati; ◆ le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati); ◆ gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese prevista dall'art. 7, comma 14, DM 17.05.2024. <p> Il nuovo adempimento è richiesto anche nel caso in cui nella citata comunicazione originaria siano stati indicati investimenti agevolabili già realizzati alla data di invio della stessa.</p>												
IL MODELLO	<p>Il modello è stato approvato con il provvedimento n. 350036 del 09.09.2024.</p> <p>Il nuovo modello "integrativo" riporta i dati della precedente "prenotazione" eliminando tutti i riferimenti agli investimenti "non realizzati".</p> <p>La comunicazione integrativa deve recare l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati (riga A9); ◆ delle relative fatture elettroniche (quadro E, Sez. I); ◆ degli estremi della certificazione delle spese (quadro E, Sez. II). <p>Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aumentare l'importo dell'investimento complessivo e del relativo credito d'imposta ◆ modificare la dimensione impresa (frontespizio) ◆ aumentare il numero progetti (quadro A) ◆ aumentare il numero strutture produttive (quadro B) ◆ modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati (quadro A) 												



	<ul style="list-style-type: none">◆ modificare l'ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B)◆ modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B)◆ aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei rigi da B11 a B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B)
MODALITÀ DI INVIO	<p>La comunicazione integrativa deve essere presentata all' Agenzia delle Entrate dal 18.11.2024 al 02.12.2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato.</p> <div data-bbox="443 616 1441 730" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;"><div style="display: inline-block; border: 1px solid #0070c0; border-radius: 15px; padding: 5px 20px; background-color: #e6f2ff;">PRESENTAZIONE ISTANZE</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid #0070c0; border-radius: 15px; padding: 5px 20px; background-color: #e6f2ff;">dal 18.11.2024 al 02.12.2024</div></div> <p>La comunicazione può essere presentata direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario³, mediante i canali telematici dell' Agenzia delle Entrate. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA", disponibile sul sito dell' Agenzia.</p> <p>La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ sia inviata successivamente al termine di presentazione;◆ il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;◆ gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell' Agenzia delle Entrate;◆ il codice attività e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati;◆ i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

³ soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all' art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 322/1998.



NOVITA' CONTRATTI A TERMINE

Il **contratto a termine** consente di stabilire una **durata predeterminata** per il **rapporto di lavoro subordinato**. E' stata **prorogata fino al 31.12.2024** la **possibilità di stipulare contratti** di durata:

- ◆ **superiore a 12 mesi**, ma
- ◆ **non oltre i 24 mesi**,

per **esigenze tecniche, organizzative o produttive**.

Il "Decreto Lavoro" ha inoltre modificato le **causali necessarie** per **estendere i contratti oltre i 12 mesi**, introducendo **nuove condizioni** legate ai **contratti collettivi** o **esigenze specifiche** dell'azienda.

Il riepilogo della disciplina in questa scheda.

NOVITA' CONTRATTI A TERMINE	
DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE	<p>Il contratto a termine, o contratto a tempo determinato, è una forma di contratto di lavoro subordinato che prevede una durata prestabilita, per il quale il "Decreto Milleproroghe"⁴ ha recentemente introdotto una nuova estensione.</p> <p>Il "Decreto Lavoro"⁵ ha poi modificato le causali necessarie per legittimare i contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi, consentendo la stipula per motivi di natura tecnica, organizzativa, produttiva.</p> <p>Le modifiche alla disciplina del contratto a termine sono state introdotte con la legge di conversione⁶ del "Decreto Lavoro" con ulteriori chiarimenti forniti dalla circolare n. 9/ del 09.10.2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>Successivamente, una nuova proroga è stata prevista dal Decreto Milleproroghe.</p>
NUOVE CAUSALI DEI CONTRATTI A TERMINE	<p>Un contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi senza dover specificare motivazioni di sorta; tuttavia, per contratti superiori ai 12 mesi, ma entro i 24 mesi, è necessario giustificare la proroga.</p> <p>Le modifiche in esame riguardano le causali che permettono l'estensione del contratto oltre i 12 mesi.</p> <p>Sono state eliminate dalle suddette causali:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le esigenze temporanee e oggettive estranee all'attività ordinaria;◆ le esigenze legate a incrementi<ul style="list-style-type: none">✓ temporanei,✓ significativi, e✓ non programmabili, <p>dell'attività.</p>

⁴ D.L. 215/2023.

⁵ D.L. 48/2023 che ha modificato il D. Lgs 81/2015

⁶ Legge 85/2023.



	<p>Le nuove causali sono invece:</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="448 286 507 427">1)</td><td data-bbox="507 286 1426 427">casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai contratti aziendali siglati da Rsa/Rsu</td></tr><tr><td data-bbox="448 427 507 875">2)</td><td data-bbox="507 427 1426 875">sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ipotesi possibile solo se il datore di lavoro indica chiaramente nel contratto le motivazioni specifiche e reali della sostituzione.</td></tr></table> <p>Tuttavia, la casistica in esame è vietata in alcune situazioni⁷, come la sostituzione di lavoratori in sciopero o se si tratta di unità produttive in cui, nei 6 mesi precedenti, ci sono stati licenziamenti collettivi per le stesse mansioni, così come qualora si sia in presenza di una CIG che riguarda lavoratori con le stesse mansioni e in mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)</p> <p>Le nuove disposizioni del Decreto Lavoro non si applicano in ogni caso ai contratti stipulati da Pubbliche Amministrazioni; Università private; Enti privati di ricerca.</p>	1)	casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali , stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai contratti aziendali siglati da Rsa/Rsu	2)	sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro , ipotesi possibile solo se il datore di lavoro indica chiaramente nel contratto le motivazioni specifiche e reali della sostituzione.
1)	casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali , stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai contratti aziendali siglati da Rsa/Rsu				
2)	sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro , ipotesi possibile solo se il datore di lavoro indica chiaramente nel contratto le motivazioni specifiche e reali della sostituzione.				
PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE 31/12	<p>Come anticipato, è stata prorogata fino al 31.12.2024⁸ la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma inferiore ai 24 mesi, per specifiche esigenze tecniche, organizzative o produttive, individuata dalle parti.</p> <p>Dunque, fino al 31.12.2024 il datore di lavoro e il dipendente possono concordare esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano la durata superiore ai 12 mesi.</p> <p>Inoltre, la proroga conferma la validità delle disposizioni contenute nella citata circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2023, che specifica che la data di stipula del contratto può superare il 31 dicembre.</p> <p>Resta comunque in vigore il limite massimo di 24 mesi per i contratti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.</p>				

⁷ previste dall'art. 20 del D.Lgs 81/2015.

⁸ inizialmente il "Decreto Lavoro" aveva fissato questo limite al 30.04.2024.



CHIARIMENTI CREDITO TRANSIZIONE 5.0

Il **MIMIT** di concerto con il MEF ha predisposto il **D.M. 24.07.2024**, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06.08.2024, per dare **attuazione** alle **disposizioni del credito di imposta Transizione 5.0**, relativo agli **investimenti**:

- ◆ **effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2025**;
- ◆ da cui derivi una **riduzione dei consumi energetici**.


Con la [circolare operativa del MIMIT n. 25877 del 16.08.2024](#) sono proposti **chiarimenti tecnici** in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

CHIARIMENTI CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0	
PREMESSA	<p>Il Piano Transizione 5.0⁹ riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti, dal 01.01.2024 al 31.12.2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Con apposito D.M. 24.07.2024, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06.08.2024 sono state stabilite le modalità attuative della disposizione agevolativa.</p> <p>Con la circolare operativa del MIMIT n. 25877 del 16.08.2024 sono proposti chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.</p> <p>Tuttavia, sono escluse le imprese seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in stato di liquidazione volontaria, procedura concorsuale o procedimento in corso per la dichiarazione di una procedura concorsuale◆ destinatarie di sanzioni interdittive¹⁰◆ che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o siano inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
PROGETTI DI INNOVAZIONE AGEVOLABILI	<p>Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016, tramite i quali è conseguita complessivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa;


⁹ di cui all'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 59/2024.

¹⁰ ai sensi del D.Lgs 231/2001.



	<ul style="list-style-type: none"> ♦ una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.  <p>Deve trattarsi di progetti di innovazione avviati dal 01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025.</p> <p>Nell'ambito del progetto di innovazione, sono, altresì, agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta; ♦ le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Le spese per attività di formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni (materiali, immateriali o per autoproduzione energia), e in ogni caso nel massimo di 300.000 euro. 																										
<p>DATA AVVIO E COMPLETAMENTO</p>	<p>Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ avviati dal 01.01.2024, e ♦ completati entro il 31.12.2025. <p>In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="427 1128 1422 1361"> <thead> <tr> <th>DATA AVVIO</th> <td>Primo impegno giuridicamente vincolante</td> </tr> <tr> <th rowspan="3">DATA COMPLETAMENTO</th> <td>Beni = consegna/spedizione o successivo effetto traslativo proprietà</td> </tr> <tr> <td>Autoproduzione energia = fine lavori</td> </tr> <tr> <td>Formazione = data attestato finale</td> </tr> </thead> </table>	DATA AVVIO	Primo impegno giuridicamente vincolante	DATA COMPLETAMENTO	Beni = consegna/spedizione o successivo effetto traslativo proprietà	Autoproduzione energia = fine lavori	Formazione = data attestato finale																				
DATA AVVIO	Primo impegno giuridicamente vincolante																										
DATA COMPLETAMENTO	Beni = consegna/spedizione o successivo effetto traslativo proprietà																										
	Autoproduzione energia = fine lavori																										
	Formazione = data attestato finale																										
<p>MISURA DEL BENEFICIO E CUMULO</p>	<p>Il credito d'imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti effettuati e della riduzione dei consumi energetici conseguita, nell'ambito di ciascun progetto di innovazione:</p> <table border="1" data-bbox="427 1547 1422 1816"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CREDITO DI IMPOSTA</th> <th rowspan="2">INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO</th> <th colspan="2">RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI</th> </tr> <tr> <th>Struttura produttiva</th> <th>Processi interessati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35%</td> <td>Fino a 2,5</td> <td rowspan="3">≥ 3%</td> <td rowspan="3">≥ 5%</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>Oltre 2,5 fino a 10</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>Oltre 10 fino a 50</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="427 1865 1422 2076"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CREDITO DI IMPOSTA</th> <th rowspan="2">INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO</th> <th colspan="2">RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI</th> </tr> <tr> <th>Struttura produttiva</th> <th>Processi interessati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>Fino a 2,5</td> <td rowspan="2">≥ 6%</td> <td rowspan="2">≥ 10%</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>Oltre 2,5 fino a 10</td> </tr> </tbody> </table>	CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		Struttura produttiva	Processi interessati	35%	Fino a 2,5	≥ 3%	≥ 5%	15%	Oltre 2,5 fino a 10	5%	Oltre 10 fino a 50	CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		Struttura produttiva	Processi interessati	40%	Fino a 2,5	≥ 6%	≥ 10%	20%	Oltre 2,5 fino a 10
CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO			RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI																							
		Struttura produttiva	Processi interessati																								
35%	Fino a 2,5	≥ 3%	≥ 5%																								
15%	Oltre 2,5 fino a 10																										
5%	Oltre 10 fino a 50																										
CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI																									
		Struttura produttiva	Processi interessati																								
40%	Fino a 2,5	≥ 6%	≥ 10%																								
20%	Oltre 2,5 fino a 10																										



	10%	Oltre 10 fino a 50						
	CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	Riduzione consumi energetici					
			Struttura produttiva	Processi interessati				
	45%	Fino a 2,5	≥ 10%	≥ 15%				
	25%	Oltre 2,5 fino a 10						
	15%	Oltre 10 fino a 50						
	<p>Fermo restando il limite massimo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ un importo non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di risparmio energetico ♦ un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione contabile. <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto della non tassazione, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito d'imposta "Transizione 5.0" non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta "4.0" per investimenti in beni nuovi strumentali, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica¹¹.</p> <p> Al verificarsi di una delle cause di decadenza, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0¹², previa comunicazione di completamento degli investimenti Transizione 5.0.</p>							
PROCEDURA PER LA FRUIZIONE	<p>Per l'accesso al beneficio, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>il soggetto beneficiario</td> </tr> <tr> <td>il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento</td> </tr> <tr> <td>gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare</td> </tr> <tr> <td>l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante</td> </tr> </table>				il soggetto beneficiario	il progetto di innovazione , ivi inclusa la data di avvio e di completamento	gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare	l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante
il soggetto beneficiario								
il progetto di innovazione , ivi inclusa la data di avvio e di completamento								
gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare								
l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante								

¹¹ di cui all'art. 16, del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2023.

¹² di cui all'art. 1, commi 1051 e ss. della Legge 178/2020.



l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR¹³

La comunicazione preventiva è corredata dalla **certificazione ex ante del risparmio energetico conseguibile tramite gli investimenti**¹⁴.

Tale comunicazione deve essere **trasmessa, pena l'improcedibilità, esclusivamente per via telematica** mediante l'apposita Piattaforma informatica "**TRANSIZIONE 5.0**" disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accessibile esclusivamente tramite SPID, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché **allegando la documentazione a corredo**.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, **entro 5 giorni** dalla trasmissione della comunicazione preventiva, **comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato** nel limite delle risorse disponibili.

A seguito dell'avvenuta prenotazione, l'impresa trasmette **apposite comunicazioni periodiche** volte a confermare **l'avanzamento del progetto** di innovazione:

- ◆ **entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato, una comunicazione relativa **all'effettuazione degli ordini accettati** dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura **almeno pari al 20% del costo di acquisizione contenente gli estremi delle fatture**.
- ◆ **entro 5 giorni** dalla data di presentazione di ciascuna comunicazione periodica, **il GSE**, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, **trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato** ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.
- ◆ a seguito del **completamento del progetto di innovazione**, e in ogni caso **entro il 28.02.2026**, l'impresa trasmette apposita **comunicazione di completamento** contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la **data di effettivo completamento**, **l'ammontare agevolabile** degli investimenti effettuati e **l'importo del relativo credito d'imposta**, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.

La comunicazione di completamento **è corredata, tra l'altro:**

¹³ di cui all'art. 18 del D.M. 24.07.2024.

¹⁴ di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) del D.M. 24.07.2024.



	<p>1) dalla certificazione tecnica ex post circa l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante di riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti</p> <p>2) dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata (o autocertificazione del legale rappresentante per beni di costo non superiore a 300.000 euro)</p> <p>3) della certificazione contabile circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa</p> <p>Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione¹⁵, decorsi dieci giorni dalla comunicazione del GSE. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31.12.2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31.12.2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.</p> <p>Il credito d'imposta oggetto della comunicazione di completamento è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il progetto di innovazione è completato.</p>
<p>DECADENZA</p>	<p>L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione delle regole sugli investimenti sostitutivi</p> <p>b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione</p>

¹⁵ ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.





	c)	mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione ¹⁶
	d)	assenza di uno o più requisiti di ammissibilità , fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili
	e)	false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura
	f)	mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento
	g)	mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH
	h)	mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta
	i)	impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari
	j)	altre violazioni, elusioni o inadempimenti da cui consegue l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta

¹⁶ individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 4.



BANDO BREVETTI+: DOMANDE DAL 29.10

INTRODUZIONE

La misura Brevetti+ ha il fine di favorire lo **sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese**, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per **l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività**, produttività e sviluppo di mercato.

[L'apposito bando](#) è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è l'agevolazione brevetti+?**
2. Chi sono i **beneficiari della misura?**
3. Quali sono le **spese ammissibili?**
4. **Quando** si può presentare **la domanda?**
5. Quali sono le **cause di revoca dell'agevolazione?**
6. Sono già disponibili **fac-simile per la presentazione della domanda?**



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA E' L'AGEVOLAZIONE BREVETTI+?

R.1. In merito alla misura Brevetti+, disciplinata con [Decreto MIMIT del 6 agosto](#), è prevista la **concessione di un'agevolazione a fondo perduto**, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, **del valore massimo di euro 140.000,00**.

La dotazione finanziaria, riferita all'annualità 2024 e stanziata per l'attuazione dell'intervento, è pari a 20 milioni di euro. Si segnala che una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

L'agevolazione non può essere superiore **all'80% dei costi ammissibili**, tuttavia, può raggiungere

- ◆ **l'85% dei costi** ammissibili nel caso di imprese in possesso della **certificazione della parità di genere**.
- ◆ **il 100% per le imprese beneficiarie** che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari - con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) - **della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato**, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all'UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.



L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.

Ai fini della misura in commento, sono adottate le seguenti definizioni:

PEC del Soggetto Gestore	la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal Soggetto Gestore per lo scambio delle comunicazioni, il cui indirizzo è brevettiplus@pec.invitalia.it
Soggetto Gestore	l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ;

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

R.2. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI¹⁷, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

CONDIZIONI	
a	siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM ¹⁸ di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda
b	siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo"

¹⁷ le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni

¹⁸ Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy



c	siano titolari di un brevetto concesso dall'EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023
d	siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022 , con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni "Brevetti+" nell'ambito dei precedenti bandi

Le imprese che **soddisfino una delle condizioni di cui sopra sono ammissibili** alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano **in possesso dei seguenti requisiti**:

- a) sono **iscritte nel Registro delle imprese**;
- b) si trovano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti civili**,
- c) non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali.



Per espressa previsione, non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:

- a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento UE n. 2023/2831;
- b) aventi procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.3. Il contributo è finalizzato all'acquisto di **servizi specialistici** correlati e strettamente connessi alla **valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione** nel processo produttivo ed organizzativo dell'impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea:

A PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE (INCLUSO PROOF OF CONCEPT)	studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, layout prodotto);
	progettazione produttiva;
	studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un'ottica di incremento del valore del TRL
	analisi e definizione dell'architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso
	test di produzione
	certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda
B. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	organizzazione dei processi produttivi
	analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali



	definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi
C. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	predisposizione accordi di segretezza
	predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto
	contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

Ai fini dell'ammissibilità del progetto di valorizzazione:

AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO	
a	progetto non può basarsi su un'unica tipologia di servizio
b	nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A
c	gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto



Ai fini dell'ammissibilità delle spese,

- ◆ i relativi pagamenti devono essere **regolati esclusivamente con bonifico bancario**
- ◆ nella causale di pagamento devono essere presenti gli **estremi della fattura oggetto di rendicontazione**.
- ◆ Tutte le fatture devono riportare l'identificativo del CUP

Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese comunicate in sede di domanda siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.



L'impresa beneficiaria e i fornitori di servizi per i quali è richiesta l'agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

Per espressa previsione, non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:

NON AMMISSIBILI SERVIZI EROGATI DA	
a	amministratori, soci e dipendenti dell'impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti
b	società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa proponente o i loro prossimi congiunti
c	società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure ricoprono ruoli di rappresentanza/amministrazione
d	liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli gestionali/amministrativi nella società proponente
e	contitolari del brevetto
f	persone fisiche sprovviste di partita IVA




g	soggetto cedente la licenza d'uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.
----------	--

D.4 QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

R.4. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello¹⁹**.

Le domande di agevolazioni devono essere **compilate esclusivamente tramite la procedura informatica** e secondo le modalità e gli schemi pubblicati [nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore](#) e **possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2024 e fino alle ore 18.00** del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, **dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì**, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.



All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, **all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il CUP²⁰**, che dovrà essere **riportato su ciascun giustificativo** di spesa connesso al programma di investimento agevolato.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie.



Ciascun proponente può presentare una sola domanda di agevolazione

La domanda di agevolazione deve essere **relativa ad un brevetto che non sia già stato oggetto di agevolazione**.

La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è corredata dalle seguenti sezioni:

SEZIONI DOMANDA ACCESSO AL CREDITO	
a	liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni
b	sezione anagrafica

¹⁹ secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni

²⁰ il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici



c	presentazione dell'impresa
d	descrizione dell'oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell'iter brevettuale
e	obiettivi di valorizzazione economica dell'idea brevettuale
f	piano dei servizi specialistici richiesti
g	risultati attesi

Alla documentazione devono essere altresì allegati:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	
a	dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti il requisito di PMI, gli aiuti già ricevuti in regime de minimis, la regolarità contributiva, l'assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese oggetto del presente decreto e le informazioni iscritte nei casellari giudiziari, di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche
b	documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto
c	documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute
d	preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori in originale
e	business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto
f	eventuale certificazione che attesti la parità di genere ²¹

Tutta la documentazione prodotta deve essere **firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente**.



Le domande presentate con modalità non conformi a quelle indicate e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni.

D.5 QUALI SONO CAUSE DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE?

R.5. Le agevolazioni possono essere revocate:

a)	nel caso di rinuncia del beneficiario
b)	nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti

²¹ di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162



c)	qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo
d)	qualora il beneficiario sia posto in liquidazione , sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni
e)	qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente decreto, nell'atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente
f)	qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell'atto di concessione, salvo che il Soggetto Gestore non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria
g)	qualora il beneficiario non proceda con l'invio della richiesta di erogazione del saldo nel termine indicato
h)	qualora siano intervenute, nel corso dello svolgimento delle attività successive all'atto di concessione e fino alla conclusione dell'iter agevolativo, provvedimenti di rifiuto del riconoscimento del brevetto
i)	qualora il beneficiario conceda in licenza il brevetto oggetto della domanda di agevolazione prima della conclusione del piano dei servizi

D.6 SONO GIÀ DISPONIBILI FAC-SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

R.6. Sul sito di Invitalia, [nell'apposita sezione dedicata alla misura Brevetti +](#) è possibile reperire la seguente documentazione:

DOCUMENTI UTILI
FORMAT DOMANDA BREVETTI+
ALLEGATO 1 – Dichiarazione riepilogativa
ALLEGATO 2- Contitolarità brevetto
ALLEGATO 3- Dichiarazione della dimensione aziendale
ALLEGATO 4-DASN Casellario

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

[Provvedimento 375356 del 2 ottobre 2024](#)

Delega unica agli **intermediari** per l'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

- ◆ [Allegato 1 – Fac-simile delega unica - pdf](#)
- ◆ [Allegato 2 – Specifiche tecniche - pdf](#)

[Provvedimento 372380 del 30 settembre 2024](#)

Individuazione delle **modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali** redatti dal personale dell'Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale. Disposizioni attuative dell'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 187 del 01.10.2024 alla n. 191 del 03.10.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di OTTOBRE 2024](#)

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 3 del 3 ottobre 2024](#)

Definizioni di "**Piattaforma**" e di "**Venditore**" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) ed n) - D.lgs. 1° marzo 2023, n. 32, di attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7).





LO SCADENZARIO DAL 04.10.2024 AL 18.10.2024

Giovedì 10 ottobre 2024

Ultimo giorno utile per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF o del professionista abilitato, per **comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef** o di **volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3**. [Scarica il fac-simile in word](#)

Martedì 15 ottobre 2024

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Martedì 15 ottobre 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Mercoledì 16 ottobre 2024

I **contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i **sogetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio



2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono versare la 5° rata con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,16%**.

Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il **31 luglio**, si tratta della **4° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **3° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,51%**.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **8° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 2,31%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **4° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, e **poi suddiviso in rate mensili di uguale importo**).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **3° rata**.



Mercoledì **16 ottobre 2024**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di settembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di agosto), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, nonché **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.



L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **settembre 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **settembre** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di settembre** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di settembre**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **16 ottobre 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o**





ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

